

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 19 settembre 2024, n. 451

[ID VIP 10457] - Parco agrovoltaico, della potenza di 12,25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Foggia (FG), Manfredonia (FG) e Carapelle (FG), in località "Bonassisi". Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Bonassisi Dream Energy S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei

- criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
 - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
 - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
 - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 177154 del 03.11.2023, acquisita in pari data al prot. n. 18681 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.";
- con nota prot. n. 18831 del 07.11.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 19690 del 20.11.2023, con la quale il Comune di Foggia ha espresso parere preliminare favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 20305 del 28.11.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 260292 del 31.05.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

- nota prot. n. 185884 del 16.04.2024, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha formulato le richieste di integrazione documentale ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10457, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimessa all'apprezzamento della competente Autorità ministeriale l'istanza di integrazione documentale di cui al paragrafo precedente;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrovoltaiico, della potenza di 12,25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Foggia (FG), Manfredonia (FG) e Carapelle (FG), in località "Bonassisi", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Bonassisi Dream Energy" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/>

puglia.it/pubblicita-legale nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 10457.pdf - 73681959a40a99aac5dd05bc73166e0becd8557e13018c1c469ce7be436e7e40

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10457

TIPOLOGIA DI PROGETTO	Impianto Agrivoltaico e relative opere per la connessione alla RTN
POTENZA	12,25 MW
UBICAZIONE	<u>Impianto Agrivoltaico</u> : Comuni di Foggia (FG) e Carapelle (FG) <u>Cavidotto esterno</u> : Comuni di Foggia (FG), Carapelle (FG) e Manfredonia (FG) <u>Stazione Elettrica di Trasformazione</u> : Comune di Manfredonia (FG)
PROPONENTE	Bonassisi Dream Energy S.r.l.

Il progetto oggetto della presente analisi si pone come obiettivo la realizzazione di un parco agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di trasmissione nazionale (RTN) in alta tensione. L'impianto di produzione sarà costituito da **inseguitori solari bifacciali di potenza nominale pari a 12,25620 MW in DC** e potenza in immissione pari a **10,21350 MW in AC**. Le aree d'intervento, per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico ricadono nei Comuni di **Foggia** e **Carapelle** (FG) in località Bonassisi, il cavidotto esterno interessa i comuni di Carapelle, Foggia e Manfredonia, la stazione Terna è ubicata nel comune di Manfredonia.

L'impianto sarà connesso in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "**Manfredonia**", di lunghezza pari a circa 9.200 m.

Il progetto si sviluppa in **5 campi** di cui il primo e il quinto ricadenti nel comune di Foggia (FG) in località "Bonassisi", gli altri campi ricadono nel comune di Carapelle (FG) in località "Bonassisi" su terreni ad uso agricolo di estensione all'incirca di **15,52 ha**, come di seguito meglio specificato:

- **Campo 1**: terreno agricolo di circa 3,3 ha localizzato a Sud-Est del centro abitato di Foggia a circa 15 km in località "Bonassisi", ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m.
- **Campo 2**: terreno agricolo di circa 4 ha localizzato a Est del centro abitato di Carapelle a circa 4,6 km in località "Bonassisi", ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m.
- **Campo 3**: terreno agricolo di circa 0,8 ha localizzato a Est del centro abitato di Carapelle a circa 4,6 km in località "Bonassisi", ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m.
- **Campo 4**: terreno agricolo di circa 1,8 ha localizzato a Est del centro abitato di Carapelle a circa 4,6 km in località "Bonassisi", ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m.
- **Campo 5**: terreno agricolo di circa 5,6 ha localizzato a Sud-Est del centro abitato di Foggia a circa 16 km in località "Bonassisi", ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m.

I suoli sono tutti tipicizzati come "**agricoli**". L'estensione globale dell'impianto, quale sommatoria di tutte le richiamate particelle catastali, è pari a **155.200,00 mq.** (15,52 Ha).

L'impianto fotovoltaico ricade nello specifico in aree con uso del suolo "**Seminativo semplice in aree irrigue**" e una piccola parte del campo 3 interessa aree occupate da uliveti non di pregio che saranno spiantati e riutilizzati come misure di mitigazione nel Campo n°1.

Secondo il PPTR l'area di progetto rientra in "**AMBITO III - IL TAVOLIERE**" e più nello specifico nella Figura Territoriale "**3.1 - LA PIANA FOGGIANA DELLA RIFORMA**".



Figura 1 – Inquadramento territoriale su ortofoto dell'area di progetto

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun lotto le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni dei Comuni di Foggia e Carapelle.

DATI CATASTALI			
CAMPO	Comune	Foglio	Particella
Campo 1	Foggia	163	55
Campo 1	Foggia	163	56
Campo 2	Carapelle	1	52
Campo 3	Carapelle	1	61
Campo 3	Carapelle	1	115
Campo 3	Carapelle	1	116
Campo 3	Carapelle	1	158
Campo 4	Carapelle	1	66
Campo 4	Carapelle	1	156
Campo 4	Carapelle	1	162
Campo 4	Carapelle	1	160
Campo 4	Carapelle	1	59
Campo 5	Foggia	163	59
Campo 5	Foggia	163	124
Campo 5	Foggia	163	125

Tabella 1 – Dati geografici e catastali dell'impianto agrivoltaico



Figura 2 – Inquadramento su ortofoto dell'impianto agrivoltaico




Figura 3 – Particelle interessate dal progetto

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;**




Figura 4 – Impianti eolici/fotovoltaici limitrofi all'area oggetto di studio. In blu l'impianto di progetto diviso in sotto campi

- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

Secondo le indicazioni dell'Allegato 2 "Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell'individuazione dell'idoneità" del Regolamento Regionale n. 24/2010, l'impianto agrivoltaico viene **classificato come F.7: impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo con potenza superiore a 200kW**.

L'area dell'impianto proposto **RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		AREA DI PROGETTO IN ESAME Campo Agrivoltaico
Aree naturali protette nazionali e regionali		Non presente
Zone umide Ramsar		Non presente
Siti di importanza Comunitaria		Non presente
Zona protezione Speciale - ZPS		Non presente
Important Birds Area – IBA		Non presente
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità		Non presente
Siti Unesco		Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)		Non presente
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)		Non presente
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300m	Non presente
	Laghi e Territori contermini fino a 300m	Non presente
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	Non presente
	Boschi +buffer di 100m	Non presente
	Zone archeologiche + buffer di 100m	Non presente
Aree a pericolosità	Tratturi + buffer di 100m	Non presente
	Idraulica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio	Geomorfologica	Non presente
	Ambito A	Non presente
Area Edificabile urbana + buffer di 1Km	Ambito B	Non presente
		Non presente
Segnalazione carta dei beni con buffer di 100m		Presente
Coni visuali		Non presente
Grotte		Non presente
Lame e Gravine		Non presente
Versanti		Non presente
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità		Non presente

Tabella 2 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010



Figura 6 – Inquadramento territoriale aree non idonee all'installazione di FER

L'analisi condotta ha evidenziato che l'impianto agrivoltaico ricade per una piccola parte del lotto 5 nel buffer di 150 m da **Fiumi Torrenti e corsi d'acqua** (art.142 D.lgs. 42/04) del **Torrente Carapelle e Calaggio**, tuttavia, il proponente segnala che **l'area dove saranno posizionati i tracker non ricadrà nel suddetto buffer**.

Il proponente ha, infatti, elaborato il disegno dell'impianto fotovoltaico adottando un layout che evita le zone giudicate non adatte. Questo è stato realizzato mediante l'impiego di una metodologia di delimitazione accurata per minimizzare l'impatto e l'interferenza con le aree indicate così come indicato in Figura .

Il proponente ha escluso queste aree inserendo delle zone cuscinetto per evitare le interferenze.




Figura 7 – Layout dell'impianto agrivoltaico

Il vincolo presente nel perimetro complessivo dei terreni appartenenti al Comune di Foggia, identificati come Foglio 163 particelle 59, 124 e 125, è costituito dalla segnalazione riportata nella carta dei beni, comprensiva di buffer, come evidenziato nella figura sottostante.



Figura 8 – Interferenza dell'area di progetto con le “Segnalazioni carta dei beni con buffer di 100m”

OBJECT ID	TIPO BENE	ID ENGINE	CODICE SITO	DENOMINAZIONE	TIPO_SITO	CATEGORIA	FUNZIONE
5729	SITO_POI	11	FG002214	Podere Titolo	Villaggio	Insedimento	Abitativa/ Residenziale-Produttiva;

Tabella 3 – Segnalazione della carta dei beni riscontrata all'interno della particella 59 del foglio 163, nel comune di Foggia

L'analisi ha inoltre evidenziato che il cavidotto di connessione ricade in prossimità del buffer di 100 m da Tratturi (art.142 D.lgs. 42/04), precisamente il cavidotto interrato esterno interseca il seguente tratturo:

- **Tratturello Foggia – Tressanti – Barletta** (n. rif. 41) ad oggi strada vicinale asfaltata

Il proponente precisa che il cavidotto sarà realizzato nella sede stradale riducendo così a zero l'interferenza con il tratturo, eventuali attraversamenti dei tratturi verranno eseguiti con l'impiego della tecnica della Trivellazione teleguidata T.O.C.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi della documentazione presentata **non verifica** il rispetto, da parte della **azienda Bonassisi Dream Energy S.r.l. e delle aziende coinvolte nella progettazione** degli standard internazionali ISO 9001 relativi ai sistemi di gestione della qualità e ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale.
- Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata. L'impianto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.

- c) È **documentato** l'uso di criteri progettuali volti a minimizzare il consumo di suolo e massimizzare l'uso delle risorse energetiche disponibili. Il progetto del parco prevede l'installazione di moduli fissati al terreno tramite strutture chiamate inseguitori monoassiali. Questi dispositivi, attraverso movimenti meccanici, consentono di seguire il movimento apparente del sole nel cielo.
- d) Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) È **presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Le altezze alla quale saranno posizionati i pannelli e la distanza tra di loro permetteranno la coltivazione in toto dello spazio. Nell'area fra le stringhe (fascia coltivabile) saranno coltivate colture ortive a rotazione con seminativi e colture foraggere.
- a) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- b) È **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- c) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto agrivoltaico.

Punto 16.4:

Dalla carta d'uso del suolo si desume che l'impianto ricade in area di seminativi non irrigui, di conseguenza le colture maggiormente messe in atto sono quelle cerealicole in asciutta e foraggere.

Per verificare la presenza di produzioni di qualità che danno origine a prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P., il proponente ha proceduto ad un rilievo in campo su tutta la superficie interessata dal progetto.

Dalla ricognizione in campo, si è verificato la presenza di un piccolo uliveto in aggiunta a superfici coltivate a seminativi in asciutto. La coltivazione principale è quella del frumento (*Triticum spp.*) che si ritrova su tutta la superficie ad esclusione dell'area occupata dall'uliveto.



Tabella 9 – Carte uso del suolo per le opere di progetto

Le colture arboree presenti sono rappresentate da un piccolo uliveto presente sulle **particelle 115 e 116 al foglio 1 del Comune di Carapelle**, che seppur ricadente nella zona di produzione dell'olio EVO DOP Dauno non è stato rivendicato in quanto è ad uso familiare.

L'uliveto ha una superficie di **4.000 mq** con un sesto d'impianto di 6 X 7 m per un numero totale di **60 piante delle varietà Coratina e Paranzana di un'età di 25 anni**. Al fine di preservare l'uliveto esso verrà spostato e reimpiantato su una superficie ai margini del terreno dove avrà anche la funzione di fascia di mitigazione. Ogni pianta sarà distante dall'altra circa 7 m e coprirà una fascia perimetrale di 420 m.

Punto 16.5:

Il proponente non ha fornito una documentazione adeguata riguardo l'adozione di misure di mitigazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto 16.1. La mancanza di dettagli specifici sulle strategie di mitigazione adottate solleva preoccupazioni circa la capacità del progetto di gestire efficacemente questi impatti, compromettendo così la conformità ai requisiti normativi e agli standard di sostenibilità previsti.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Il progetto viene definito dalla società proponente "agrivoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto ai requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- **Soggetto beneficiario**
La società proponente non si qualifica né come imprenditore agricolo né come associazione temporanea di imprese che includa almeno un imprenditore agricolo.
- **Requisito A:** l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"
L'analisi è stata condotta per ogni singolo blocco:




Figura 10 – Analisi a blocchi per la conformità alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione:

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$$

Valori espressi in m ²	Sup. Totale Lorda	Sup. Agricola	70% S Tot	S. Agr. ≥ 70% S. Tot
Blocco A	73.950	68.960	51.765	Req. A1 Soddisfatto
Blocco B	7.837	6.847	5.486	Req. A1 Soddisfatto
Blocco C	17.920	15.905	12.544	Req. A1 Soddisfatto
Blocco D	56.369	52.884	39.458	Req. A1 Soddisfatto
TOTALE	156.076	144.596	109.253	Req. A1 Soddisfatto

Requisito A.1): Requisito rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto:

$$LAOR \leq 0,40$$

BLOCCO A

- Moduli da 900 W (1700 x 2600 mm)
- Superficie singolo modulo (1700 x 2600 mm) = 4,42 mq
- Densità dei Moduli mq/kW = 1000W / 900W = 1,11 moduli x 4,42 mq = 4,90 mq/kW
- Superficie totale moduli mq/ha = 659 kW x 4,90 mq/kW = 3.229,10 mq/ha
- **LAOR = 3.229,10 / 100 = 32,29 %**

BLOCCO B

- Moduli da 900 W (1700 x 2600 mm)
- Superficie singolo modulo (1700 x 2600 mm) = 4,42 mq
- Densità dei Moduli mq/kW = 1000W / 900W = 1,11 moduli x 4,42 mq = 4,90 mq/kW
- Superficie totale moduli mq/ha = 716 kW x 4,90 mq/kW = 3.508,40 mq/ha
- **LAOR = 3.508,40 / 100 = 35,08 %**

BLOCCO C

- Moduli da 900 W (1700 x 2600 mm)
- Superficie singolo modulo (1700 x 2600 mm) = 4,42 mq
- Densità dei Moduli mq/kW = 1000W / 900W = 1,11 moduli x 4,42 mq = 4,90 mq/kW
- Superficie totale moduli mq/ha = 690 kW x 4,90 mq/kW = 3.381,00 mq/ha
- **LAOR = 3.381,00 / 100 = 33,81 %**

BLOCCO D

- Moduli da 900 W (1700 x 2600 mm)
- Superficie singolo modulo (1700 x 2600 mm) = 4,42 mq
- Densità dei Moduli mq/kW = 1000W / 900W = 1,11 moduli x 4,42 mq = 4,90 mq/kW
- Superficie totale moduli mq/ha = 810 kW x 4,90 mq/kW = 3.969,00 mq/ha
- **LAOR = 3.969,00 / 100 = 39,69 %**

Requisito A.2): Requisito rispettato.

Requisito B): il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli.

B.1a) Esistenza e resa della coltivazione.

$$PLV_{ante} \geq PLV_{post}$$

Il proponente dichiara nella Relazione Tecnica Generale che, in base alla coltivazione che verrà effettuata, si confronterà la Produzione Lorda Vendibile (PLV) degli anni precedenti, nel caso di coltivazioni già esistenti. In alternativa, se verrà cambiata la specie coltivata, si effettuerà un confronto con le produzioni medie dell'area.

Requisito B.1b): Requisito non verificabile.

B.1b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo:

$$\begin{aligned} & \text{Indirizzo produttivo ante} = \text{Indirizzo produttivo post} \\ & \text{oppure} \\ & \text{Reddito dell'indirizzo prod. ante} \leq \text{Reddito dell'indirizzo prod. post} \end{aligned}$$

L'attuale indirizzo produttivo è definibile come SEMINATIVO IN ASCIUTTA o ORTIVO (in caso di coltura irrigua). Nelle annate agrarie precedenti, le coltivazioni hanno incluso seminativi (frumento) e colture foraggere, rispettando la rotazione culturale. Questo indirizzo produttivo verrà mantenuto, garantendo la continuità delle colture nel rispetto delle norme della Buona Pratica Agricola.

Requisito B.1b): Requisito non verificabile.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente analisi.

Requisito B.2): Requisito non verificabile.

- **Requisito C:** l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra. **Dagli elaborati documentali condivisi si evince che l'altezza media del modulo tra il terreno e le estremità superiore e inferiore alla massima inclinazione è di 2,78 m.**

Requisito C): Requisito rispettato.

- **Requisito D:** i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Il proponente dichiara che nel caso in cui la scelta dell'imprenditore agricolo verterà sulle colture irrigue verranno adottate tecniche irrigue a basso consumo di acqua. A fine annate agraria verrà calcolato il consumo totale di acqua destinato all'irrigazione e comparato con le stesse colture presenti nelle aree dove non sono installati i pannelli fotovoltaico.

Requisito D.1): Requisito non verificabile.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Il proponente dichiara che gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono:

1. l'esistenza e la resa della coltivazione;
2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo;

A tal scopo verrà redatta una relazione da un tecnico agronomo o perito agrario nella quale verranno indicate le buone pratiche agricole (disciplinare di coltivazione al fine di guidare l'imprenditore agricolo nella coltivazione sostenibile delle essenze.

Inoltre, ogni anno verrà redatta una perizia asseverata da un tecnico competente dove verrà indicato il piano di coltivazione per l'anno successivo e la resa dell'anno precedente. In questo modo si potrà facilmente monitorare il mantenimento dell'indirizzo produttivo e, al contempo, la coltivazione dell'anno precedente. Di conseguenza si potrà creare un database per evidenziare la differenza di produttività dei sistemi agrivoltaici in confronto alle colture tradizionali in pieno campo. Nell'area d'impianto attualmente si coltivano in rotazione colture seminative foraggere e ortive, tale indirizzo produttivo verrà mantenuto attraverso la coltivazione di ortaggi in rotazione con seminativi e foraggere, come esposto nei paragrafi precedenti.

Requisito D.2): Requisito rispettato.

- **Requisito E:** i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Non esistono elaborati e/o relazioni dalle quali si evince l'utilizzo di sistemi di monitoraggio relativi a queste attività.

Requisito E: Requisito non verificabile.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **Bonassisi Dream Energy S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010. Questo documento

costituisce un elemento essenziale del processo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006.

Il parco agrivoltaico previsto avrà una potenza elettrica di immissione di 13,00 MW e sarà installato su un lotto suddiviso in cinque campi per un'estensione complessiva di circa 15,52 ettari. Il primo e il quinto campo si trovano nel comune di Foggia (FG), in località "Bonassisi", mentre gli altri tre campi si trovano nel comune di Carapelle (FG), sempre in località "Bonassisi", su terreni ad uso agricolo.

Dalle analisi emerge che:

- L'area del progetto è **classificata come idonea** secondo l'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021. Sul punto si precisa che, alla luce del D.M. 21 giugno 2024, per "area idonea" deve intendersi un'area "*...in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse...*", senza che tale agevolazione di carattere meramente procedimentale si traduca in un aprioristico e scontato giudizio di compatibilità ambientale;
- L'area del progetto **non rientra** nelle zone di idoneità definite dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010. I terreni adibiti ad impianto agrivoltaico appartenenti al Comune di Foggia, identificati come Foglio 163 e Particella 59, interferiscono con una segnalazione riportata nella carta dei beni (Codice Sito FG002214). Si evidenzia inoltre che il cavidotto esterno attraversa corsi d'acqua presenti nell'area d'inserimento del progetto e tratturi.
- L'impianto agrivoltaico ricade in Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) nei comuni di Foggia e Carapelle e, pertanto, richiede misure di tutela secondo i Piani di Tutela delle Acque e d'Azione Nitrati. Per nuove concessioni irrigue, almeno il 70% delle colture deve essere biologico. Come da parere espresso dalla Regione Puglia in data 16/04/2024, si richiedono richiedi dettagli sulla coltivazione, sostenibilità idrica e modalità di approvvigionamento.
- Il progetto **soddisfa solo alcuni dei requisiti** delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.
- L'impianto fotovoltaico ricade in aree con uso del suolo "**Seminativo semplice in aree irrigue**" e una piccola parte del Campo 3 interessa **aree occupate da uliveti non di pregio** che saranno spiantati e riutilizzati come misure di mitigazione nel campo n°1.
- Non viene fornita documentazione adeguata riguardante l'adozione di misure di mitigazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto 16.1.